


COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze
Delibera di Consiglio N° 19 del 29 Aprile 2016 alle ore 20.45

OGGETTO: Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e scadenze versamenti anno 2016.

Settore: Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne

Servizio: Gestione Entrate

TIPO ATTO/ESECUTIVITA': Delibera di Consiglio / Immediatamente eseguibile

Responsabile del Procedimento: Daniela Quagli

Responsabile del Settore: Cristina Buti

Componenti	Presenti	Assenti
Banti Ido	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cripezzi Emanuele	P	
Del Rosso Aurora	P	
Gargani Fabio	P	
Genuino Gabriele		A
Giuggiolini Lisa	P	
Innocenti Alessio		A
Mainolfi Giuseppe	P	
Mazzei Sabrina	P	
Pagliaro Irene	P	
Padovani Marco	P	
Proietti Romina	P	
Spinelli Alessio	P	
Talini Giulia	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

Riepilogo:

Presenti: 15	Assenti: 2
--------------	------------

Presidente di seduta: Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bonfantoni

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Marcello Pupillo

Sono presenti gli Assessori: Donnini, Buggiani, Cei, Tarabugi e Sabatini

Scrutatori: Mainolfi, Pagliaro e Banti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in virtù della suddetta disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto modifiche alla suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per quanto attiene la parte disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che la nuova disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al:

- comma 641 definisce come presupposto impositivo della TARI *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, ne chiarisce l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- comma 649 specifica che *“nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*;
- comma 650 stabilisce che *“la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”*;
- comma 651 stabilisce che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*

- comma 652 stabilisce che il comune in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficiente di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- comma 654 ribadisce, come nelle precedenti discipline, *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- comma 654-bis specifica che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”* (comma inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125);
- comma 658 specifica che *“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- comma 659 stabilisce che il comune, con regolamento di cui all’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (fattispecie aggiunta dall’art. 36, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221);
- comma 660 stabilisce che il comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, soprariportato. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- comma 682 stabilisce che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina in materia TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- comma 688 precisa:
 - la modalità di versamento della TARI;
 - il numero di rate e le scadenze della TARI, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- commi 690 e 691 stabiliscono che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato il comma 666 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si fa *“salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*;

Dato atto che conformemente agli altri Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ora Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, i quali da sempre hanno adottato scelte condivise in tema dei rifiuti, anche il Comune di Fucecchio con deliberazione n. 46 del 28 luglio 2014 del Consiglio Comunale ha affidato la gestione del tributo TARI a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente con capitale interamente pubblico, attuale gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, per l'anno 2014 e fino alla scadenza del relativo contratto, in virtù dei commi 690 e 691 dell'art. 1 della legge 147/2013;

Considerato che, come avvenuto in occasione dell'istituzione della nuova imposta IUC, si sono svolte riunioni tra il soggetto gestore e i rappresentanti dell'Unione Empolese Valdelsa al fine di condividere i riflessi dei costi del servizio TARI sul Piano Finanziario e sulla conseguente elaborazione delle tariffe, nonché l'adozione di misure agevolative sociali omogenee per tutti gli undici comuni dell'Unione, scelta adottata con successo anche lo scorso anno;

Valutata l'opportunità di adottare specifiche riduzioni tariffarie da applicare a quelle utenze domestiche e non domestiche che risultino particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di conferire i rifiuti urbani indifferenziati secondo parametri opportunamente fissati;

Concordata insieme ai Comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa la volontà di applicare riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati, sia in vigenza della TIA, che della TARES;

Concordata, altresì, insieme ai Comuni suddetti la volontà di applicare un'ulteriore riduzione alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis del Regolamento TARI;

Vista la proposta di manovra tributaria approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 7 aprile 2016, avente ad oggetto "Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti e scadenze versamenti - Proposte al Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione annuale 2016";

Visti gli atti trasmessi dalla società Publiambiente SPA, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e del tributo, ed in particolare:

- a) lo schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, esplicitativo delle modalità organizzative e gestionali del servizio e dei costi dello stesso, che sarà approvato dal Consiglio Comunale con specifico atto e qui riportato in estratto (**All. A**) per la parte relativa ai costi di competenza del comune di Fucecchio;
- b) lo schema delle tariffe, espressione diretta e consequenziale dell'applicazione del piano finanziario di cui al punto precedente, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**All. B**), articolate in:
 - tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;
 - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;

Dato atto che il costo delle riduzioni tariffarie è stato inserito all'interno del Piano Finanziario ove, insieme agli altri costi, trovano copertura attraverso una modulazione delle tariffe atta ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Vista la vigenza per l'anno in corso del blocco della leva fiscale a carico degli enti locali imposto dal comma 26, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, tuttavia, non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); la suddetta norma, infatti, prevede che: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo*

1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015, pubblicato nella GU n. 254 del 31.10.2015, che ha disposto il differimento al 31/03/2016 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, successivamente differito al 30.04.2016 con decreto del Ministero dell'Interno in data 01.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07.03.2016;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle tariffe TARI, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, ove si attribuisce a tale organo la competenza alla deliberazione tariffaria di tale entrata, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla

Responsabile del Servizio Gestione Entrate, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Udita la discussione, come da verbale della seduta pubblicato sul sito internet istituzionale;

Con successiva votazione e con resi nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato;

Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
15	11	3 (Giuggiolini, Testai e Mainolfi)	1 (Cripezzi)
APPROVATA			

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. ricordare che, conformemente agli altri Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ora Unione Circondario Empolese Valdelsa, il Comune di Fucecchio con deliberazione n. 46 del 28 luglio 2014 del Consiglio Comunale ha affidato la gestione del tributo TARI a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente con capitale interamente pubblico, attuale gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, per l'anno 2014 e fino alla scadenza del relativo contratto, in virtù dei commi 690 e 691 dell'art. 1 della legge 147/2013;
2. approvare lo schema delle tariffe, espressione diretta e consequenziale dell'applicazione del piano finanziario, di cui in premessa e che qui si riporta in estratto (allegato A), allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B), articolate in:
 - tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;
 - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;
3. stabilire le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

Riduzione per le utenze domestiche

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - a) da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;

b) fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 7,5%.

Riduzione per le utenze non domestiche

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

4. Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 28 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2016 ammonta ad € 0,208/kg.

Ai sensi dell'art. 15-bis del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita la riduzione del 5% della parte variabile della TARI per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi. Ai fini dell'applicazione della riduzione, nell'anno 2016, è previsto il conferimento minimo di prodotti alimentari donati di 5 kg/mq, con riferimento alla superficie complessiva dell'utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a qualsiasi titolo;

4. stabilire, in conformità allo schema di piano finanziario e al regolamento comunale TARI, di concerto con i Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, come di seguito descritto:

- nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
- nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31.12.2016 – termine perentorio;

5. dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

6. dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013, la previsione di entrata derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura l'integrale copertura dei costi di gestione previsti dal Piano Finanziario 2016;

7. prendere atto che le spese e le entrate derivanti dal piano finanziario saranno imputate al bilancio di previsione 2016, tramite iscrizione sia nella parte entrata (titolo I – entrate tributarie, categoria 2 – tasse, risorsa TARI) che nella parte spesa (titolo I – spese correnti, funzione 9 – ambiente e territorio, servizio 5 - smaltimento rifiuti, intervento 3 – prestazioni di servizi);

8. specificare che la riscossione del tributo avvenga tramite F24 secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della legge 147/2013;

9. stabilire che il versamento del tributo per l'anno 2016 avverrà con la seguente ripartizione:

- prima rata in acconto, di importo commisurato al 50% di quanto dovuto a titolo di TARI 2016, con scadenza 30 luglio 2016;
- seconda rata, di importo commisurato al 50% di quanto dovuto a titolo di TARI 2016, con scadenza 16 dicembre 2016;
- l'eventuale conguaglio sarà effettuato nella prima fatturazione utile per l'anno 2017;

10. ricordare che, in virtù dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, la deliberazione tariffaria acquisterà efficacia a decorrere dalla data di adozione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di adozione, se approvata nei termini del citato art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

11. incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in osservanza delle disposizioni di cui:

- all'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011;
 - alla nota prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto attiene le modalità di trasmissione telematica;
12. incaricare, altresì, la responsabile del Servizio Gestione Entrate della adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
13. trasmettere la presente deliberazione a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, in qualità di soggetto gestore della TARI e del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di addivenire in tempi brevi alla definizione della manovra tributaria qui disciplinata, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge:

Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
15	11	3 (Giuggiolini, Testai e Mainolfi)	1 (Cripezzi)
APPROVATA			

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
Bonfantoni Francesco

Il Segretario Verbalizzante
Marcello Pupillo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del Testo unico delle leggi D.Lvo, 18.08.2000, n. 267.

Lì

Il Responsabile del Servizio
Daniele Pinetini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato, giusta relazione del messo comunale, per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Lì

Il Responsabile del Servizio
Daniele Pinetini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva La presente deliberazione è stata dichiarata decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lvo. del 134, comma quarto del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267. 18.08.2000 n. 267.

Lì

Lì

Il Responsabile del Servizio
Daniele Pinetini

Il Responsabile del Servizio
-

ALLEGATO A

COMUNE DI FUCECCHIO PIANO FINANZIARIO TARI 2016	
SPESE	
Servizio gestione rifiuti Publiambiente	3.424.112,34
Fondo vincolato riduzioni e agevolazioni da mancato avvio a recupero	959.226,40
Accantonamento fondo svalutazione crediti comunale	483.127,27
ATO	15.327,00
Sportello TARI (gestione comunale)	18.772,00
Totale spese	4.900.565,01
Tributo provinciale 5%	196.193,08
ENTRATE	
Contributo su TARI scuole da MIUR	17.479,00
Tares da bollettare a utenti	4.883.086,01
di cui bollettazione con applicazione riduzioni avvio a recupero	3.923.859,61
di cui bollettazione subordinata a mancato avvio a recupero	959.226,40
Totale entrate	4.900.565,01
Tributo provinciale 5%	196.193,08

Circondario Empolese Valdelsa
Tariffe TARI 2016

Le tariffe sono al lordo delle riduzioni

N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa	
			parte fissa €/mq	parte variabile €
1	0,86	0,60	1,77	40,19
2	0,94	1,40	1,94	93,78
3	1,02	1,80	2,10	120,57
4	1,10	2,20	2,27	147,37
5	1,17	2,90	2,41	194,26
>5	1,23	3,40	2,54	227,75

Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa	
				parte fissa €/mq	parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	2,41	1,13
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,88	0,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	2,11	0,99
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	3,36	1,56
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	2,62	1,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	2,15	0,99
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	6,23	2,91
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	4,71	2,19
9	Casa di cura e riposo	1,23	11,31	5,19	2,42
10	Ospedale	1,50	13,80	6,34	2,96
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	5,74	2,67
12	Banche ed istituti di credito	0,78	7,15	3,30	1,53
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,15	10,61	4,87	2,27
14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1,33	12,21	5,63	2,61
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	7,61	3,50	1,63
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	6,23	2,90
0	- idem utenze giornaliere	2,95	23,97	12,47	5,13
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	10,02	4,61	2,14
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	8,57	3,95	1,84
19	Carrozeria, autofficina, elettrauto	1,17	10,76	4,95	2,30
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	3,21	1,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	3,29	1,53
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,91	35,99	16,55	7,71
0	- idem utenze giornaliere	16,65	135,60	70,48	29,03
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,95	36,30	16,72	7,77
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	12,32	5,73
0	- idem utenze giornaliere	11,97	97,46	50,67	20,87
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,14	19,75	9,08	4,23
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	19,71	9,08	4,22
27	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	20,67	9,61
28	Ipmercati di generi misti	1,86	17,12	7,89	3,67
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,87	53,95	24,84	11,55
0	- idem utenze giornaliere	11,73	95,48	49,68	20,44
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	6,69	3,11
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	3,21	1,50

